



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 567, della citata legge n. 234 del 2021, il quale prevede che ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni dal 2022 al 2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 1, comma 567, dispone che il contributo va ripartito, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente;

VALUTATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della menzionata legge n. 234 del 2021, ai fini del riparto del contributo di cui al comma 567, l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di cui al comma 567 è ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano annuale del disavanzo, dei contributi assegnati per le annualità 2021-2023, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei commi 8-*bis* e 8-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dei commi 565 e 566 del sopra citato articolo 1;



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VALUTATO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della stessa legge n. 234 del 2021, ai fini del calcolo del disavanzo *pro capite*, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche su dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi assegnati per l'annualità 2021, di cui al citato comma 568;

RISCONTRATO che, in applicazione del comma 569, sono stati individuati n. 4 comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che hanno un disavanzo *pro capite*, riferito al rendiconto inviato alla BDAP entro il 30 novembre 2021, superiore a 700 euro: Napoli, Torino, Reggio Calabria e Palermo;

VISTE le attestazioni pervenute dai quattro comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro capite* superiore a 700 euro a seguito di formale richiesta avanzata con nota a firma del Ragioniere Generale dello Stato in data 31 gennaio 2022, in attuazione del comma 567 della legge n. 234 del 2021;

CONSIDERATO, inoltre, che, l'articolo 1, comma 570, della medesima legge n. 234 del 2021 prevede che il contributo di cui al comma 567 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 571, della ripetuta legge n. 234 del 2021 secondo cui:

- i contributi annuali di cui al comma 567 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale di cui al successivo comma 580 e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari;
- la liquidità relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

definiti con la transazione di cui all'articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 2021;

CONSIDERATO, infine, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della indicata legge n. 234 del 2021, l'erogazione del contributo di cui al comma 567 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna, per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al più volte citato comma 567, ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le misure ivi previste alle lettere da a) ad i), da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo;

RILEVATA la necessità di riscontrare il disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2021, risultante dall'allegato a) al prospetto del Risultato di Amministrazione, con quello presunto preso a base per il riparto e attestato dagli enti;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 marzo 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto del contributo complessivo di euro 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

1. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro capite* superiore a euro 700, sono individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Ad essi è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2042, il contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042.
3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni beneficiari in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione prodotta da ciascun ente, secondo gli importi indicati *pro quota* e per ciascuno degli anni dal 2022 al 2042 nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Per il riparto del contributo ed il calcolo del disavanzo *pro capite* sono utilizzate le modalità indicate dall'articolo 1, commi 568 e 569, della legge n. 234 del 2021 esplicitate nella nota metodologica, allegato C, anch'essa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna, per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo, ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le misure ivi previste alle lettere da a) ad i) del comma 572 dell'art.



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

1 della legge n. 234 del 2021, da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo.

Articolo 3

Aggiornamento del riparto

1. Qualora i dati contabili definitivi, relativi al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, dovessero discostarsi da quelli attestati, si procederà al conseguente aggiornamento del riparto con le eventuali regolazioni contabili a valere sugli anni successivi al 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2022

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Mazzotta

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Sgaraglia